



Comune di Formia

Provincia di Latina

5° SETTORE IGIENE URBANA E POLITICHE AMBIENTALI – SERVIZIO R.S.U.

VIA RUBINO, 70 (PIAZZETTA DELLE ERBE) - TEL. 0771/7781 - FAX 0771/778516 – 545

e-mail: ambiente@comune.formia.lt.it pec: protocollo@pec.cittadiformia.it www.comune.formia.lt.it

Prot. n. 14714
del 08/04/2016

Oggetto D.Lgs.152/2006 – Ditta: D’Angiò Fausto – rinnovo dell’autorizzazione allo smaltimento delle acque reflue domestiche di tipo organico tramite fossa imhoff e impianto di sub-irrigazione loc. Vignola - (Rif. Catastale Fg. 15 MAR. part.IIe 949-453).

LA DIRIGENTE

VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTA la legge regionale del 20.11.1996 n. 47, avente per oggetto “Attribuzioni delle funzioni amministrative di interesse locale nella materia della tutela delle acque dall’inquinamento”;

VISTA la legge regionale del 06.08.1999 n° 14 e s.m. ed i., avente per oggetto “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

VISTO il decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte III avente per oggetto “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTO l’art. 124 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce i criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue;

VISTO l’art. 101 del D.Lgs. 152/06 che detta i criteri generali della disciplina degli scarichi stabilendo, al comma 1, che comunque gli scarichi devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell’allegato 5 al decreto stesso, e al comma 2, che le regioni nell’esercizio della loro autonomia, definiscono i valori limite di emissione diversi da quelli dell’allegato 5, in funzione dei carichi massimi ammissibili per ogni corpo idrico e delle migliori tecnologie;

VISTA la legge regionale del 15.09.1982, n. 41, nel testo modificata dalla successiva legge regionale del 19.05.1983 n. 34, avente per oggetto “Disciplina delle acque di scarico provenienti da fognature pubbliche e da insediamenti civili” emanata ai sensi dell’articolo 14 della L. 319/76;

Registro di Settore: n. 14 del 08/04/2016

VISTO l'art. 22 del Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) che definisce le misure di contenimento dell'inquinamento delle acque reflue per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.;

VISTA la domanda presentata dal sig. D'Angiò Fausto nato a Formia (LT) il 27.08.1951 (C.F. DNG FST 51M27 D708F) ed ivi residente in via Carlo Filosa snc, acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.02.2016 prot. 5230, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione n. 22 del 04.07.2008 già rinnovata con n. 09 del 06.07.2012, allo scarico di reflui di natura civile prodotti dall'immobile sito in località "Vignola" Fg. 15 di MAR. part.lle 949 - 453, tramite fossa imhoff e sub-irrigazione;

VISTA la dichiarazione del sig. D'Angiò Fausto con la quale dichiara tra l'altro che nulla è cambiato circa l'impianto in oggetto rispetto a quanto precedentemente autorizzato;

VISTA la dichiarazione a firma dell'ing. Lombardi Silvestro, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina al n. A 330, attestante:

1. che l'impianto de quo è stato realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei grafici allegati all'autorizzazione n. 22/2008 ;
2. che non sono intervenute modificazioni nella destinazione d'uso dell'immobile e comunque non si sono verificate modificazioni qualitative e quantitative, in ordine allo scarico autorizzato.

VISTO il versamento di € 52,00 n. VCYL 0105 in data 09.02.2016 per diritti amministrativi;;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DICHIARA

che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/90 e pertanto:

RINNOVA

per la durata di anni quattro, dalla data della presente, l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche tramite fossa imhoff e impianto di sub-irrigazione, di cui all'autorizzazione n. 22/2008 rinnovata in data 06.07.2012 al n. 09, al sig. D'Angiò Fausto sopra generalizzato in qualità di proprietario dell'immobile sito in località "Vignola" Fg. 15 MAR. part.lle 949 - 453, con i limiti previsti alla parte III del D.lgs. 152/2006 e con le relative prescrizioni;

- 1) prescrive di presentare a questo Comune – Servizi Ambientali – entro 180 giorni dal ricevimento della presente, e successivamente una volta all'anno, apposita dichiarazione sullo smaltimento dei fanghi originati dal sistema di depurazione. In caso di inosservanza delle prescrizioni saranno adottate le sanzioni amministrative previste dal D.lgs n. 152/2006;


- 2) si riserva di modificare l'autorizzazione, ove ritenuto necessario, per effetto dell'emanazione di nuove disposizioni regionali di cui al D.lgs 152/2006;
- 3) rappresenta infine al titolare dell'autorizzazione che dovrà:
 - a) presentare domanda di rinnovo della presente autorizzazione un anno prima della scadenza della stessa, corredata dei fir di smaltimento almeno uno per ogni anno di validità dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 124 del D.lgs n. 152/2006;
 - b) presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i, qualora intervengono:
 - modifiche della destinazione d'uso dell'immobile;
 - ampliamenti dell'immobile, e comunque per qualsiasi altra modificazione che dia origine ad uno scarico con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate;
 - comunicare al Comune eventuali variazioni della titolarità dello scarico, anche in relazione ad eventuali variazioni dei soggetti utilizzatori dei locali;
- 4) dà atto che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione si intende richiamata la normativa vigente in materia di tutela delle acque di inquinamento;
- 5) l'autorizzazione si intende rilasciata a soli fini igienici e non comporta modificazioni della posizione giuridica - amministrativa della struttura nei confronti delle vigenti leggi in materia urbanistica o quanto altro;
- 6) avvisa il richiedente che qualora la zona verrà asservita dalla rete fognaria pubblica dovrà predisporre quanto necessario per il relativo allaccio;
- 7) in caso di inosservanza delle prescrizioni saranno adottate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. n. 52/2007 e/o previsto dalla normativa vigente in materia;

Avverso al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento stesso.

ep

Il Responsabile del Procedimento

Tedesco Pasquale



LA DIRIGENTE

Arch. Stefania Della Notte